

ALLEGATO 5

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (Atto n. 195);

premesse che:

il contratto di programma rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio postale universale e sulla base del quale sono stabiliti altresì gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali;

sulla base di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il contratto di programma con Poste italiane Spa, affidataria del servizio postale universale fino al 2026, ha durata quinquennale e si applica fino al 31 dicembre 2019;

lo schema di contratto di programma in esame interviene in un contesto di profonda trasformazione dei settori nei quali Poste italiane opera, che vedono, da un lato, un consistente e irreversibile declino dei volumi postali e, dall'altro, lo sviluppo dell'economia dei servizi digitali. In questo contesto Poste italiane Spa sta affrontando il processo che condurrà all'alienazione, attraverso un'offerta pubblica di vendita, di una quota rilevante della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale della società, per quanto lo Stato manterrà comunque, in esito a tale operazione una partecipazione maggioritaria non inferiore al sessanta per cento;

occorre pertanto, nella definizione dello schema di contratto di programma in esame, con particolare riferimento ai numerosi elementi di novità che si introducono rispetto al precedente contratto di programma, pervenire a un adeguato bilanciamento tra le esigenze a cui Poste italiane deve rispondere, in quanto impresa di mercato, e la missione sociale che deve essere in grado di continuare a svolgere, in modo da assicurare la propria presenza e adeguati livelli di servizio su tutto il territorio, comprese le zone disagiate e a scarsa densità abitativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle clausole relative alla razionalizzazione degli uffici postali di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, occorre assicurare che gli obiettivi di contenimento degli oneri siano perseguiti in modo da garantire comunque il servizio postale universale e, di conseguenza, un'adeguata presenza della rete postale sul territorio, in particolare nelle zone disagiate e a scarsa densità abitativa, anche a fronte di volumi di traffico bassi; a tal fine risulta necessario prevedere, con riferimento alle clausole richiamate, piuttosto che l'obbligo per Poste di adeguata informazione, l'obbligo di un preventivo e effettivo Pag. 166 confronto con i rappresentanti degli enti territoriali interessati; nel caso in cui all'esito di tale confronto non si pervenga a decisioni condivise, si preveda che Poste italiane sia tenuta a non procedere all'attuazione delle misure prospettate per un periodo non inferiore a tre mesi, nel quale dovranno essere individuate soluzioni idonee a garantire comunque l'adeguatezza del servizio, con le modalità di cui al successivo n. 2);

2) qualora Poste italiane intenda porre in atto misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio ai sensi delle clausole di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 8, si individuino in modo puntuale gli interventi che, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, come è il caso del «postino telematico», Poste italiane è tenuta ad attuare per garantire in ogni caso livelli adeguati di servizio,

prevedendo che tali interventi siano preventivamente oggetto di confronto con gli enti locali, nell'ambito delle procedure previste dal comma 8, laddove si prospetta una valutazione con le Autorità locali di «una eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali»;

3) sempre con riferimento alle misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio che Poste italiane intende assumere ai sensi dell'articolo 2, si assicuri che Poste fornisca tempestiva e completa informazione, oltre che all'Autorità, anche al Ministero, e, attraverso il Ministero, alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di assicurare una compiuta informazione anche in sede parlamentare sul processo di riassetto della rete e riorganizzazione delle attività di Poste italiane;

4) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 6, in considerazione del fatto che la legge di stabilità per il 2015 ha ampliato la facoltà per Poste di fornire le prestazioni di servizio pubblico universale a giorni alterni per un quarto della popolazione nazionale, anziché per un ottavo, come precedentemente previsto, si sopprima l'ultimo periodo del citato comma 6, ai sensi del quale l'Autorità può, per comprovate ragioni tecnico-operative, autorizzare un ulteriore margine di tolleranza, sia pure nel limite complessivo sopra indicato;

5) si sopprimano le clausole dell'articolo 2, comma 7, che prevedono, in via generale, senza indicazione di specifici criteri, la possibilità di introdurre progressivamente misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale, oltre quanto stabilito dalla normativa nazionale e dallo schema di contratto in esame;

6) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 3, comma 7, si preveda che l'Autorità sia tenuta a trasmettere mensilmente a Poste italiane i risultati delle verifiche periodiche sulle prestazioni rese da Poste, che la stessa Autorità effettua avvalendosi di un organismo specializzato indipendente, a condizione che tale trasmissione non risulti di ostacolo allo svolgimento dell'attività di vigilanza;

7) siano individuate e poste in atto le opportune iniziative per valorizzare il ruolo che Poste italiane può svolgere al fine di superare il *digital divide* culturale, assicurando, con particolare riferimento alla popolazione anziana, l'accompagnamento e il tutoraggio riguardo all'utilizzo degli strumenti informatici, sia per quanto concerne l'utilizzo di tali strumenti per lo svolgimento di attività riconducibili al servizio postale universale, sia per quanto concerne la prestazione degli ulteriori servizi di cui all'articolo 5 dello schema di contratto di programma;

8) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 5, ai sensi delle quali si prevede che nell'ambito di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione Poste italiane possa fornire, a fronte di uno specifico corrispettivo finanziato con risorse diverse da quelle destinate al servizio universale, ulteriori servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, con specifico riguardo ai programmi Pag. 167 di attuazione dell'Agenda digitale, si preveda che l'affidamento di tali servizi e la stipula delle relative convenzioni abbiano luogo sulla base di procedure trasparenti e competitive, in modo da non recare pregiudizio agli operatori del settore;

9) con riferimento all'articolo 10, si introducano clausole penali con cui si stabiliscano importi sanzionatori congrui riferiti specificamente al mancato rispetto degli obiettivi di qualità del servizio stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, dalle deliberazioni dell'Autorità e dal presente schema di contratto;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre criteri, limiti e parametri rispetto alla facoltà, attribuita in via generale alla società Poste italiane, di avvalersi di altre società per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di affidamento; in particolare, si valuti l'opportunità di inserire uno specifico riferimento alle agenzie di recapito ex concessionarie che hanno operato per conto di Poste italiane, rivolto a favorire l'impiego dei lavoratori delle suddette agenzie, valorizzandone la competenza e la professionalità, anche ai fini di una migliore qualità del servizio;

b) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 6, comma 3, concernenti l'utilizzo del fondo di compensazione, si valuti l'opportunità di ribadire che l'Autorità provvede alla determinazione del contributo a carico dei singoli operatori entro la misura e nel rispetto dei criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni;

c) valuti il Governo l'opportunità di assumere le opportune iniziative per adeguare gli importi delle sanzioni previsti, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999